SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2006

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DANIELE GALDI, DONISE, SICA, GIOVANELLI, VELTRI e BRUNO GANERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1995

Misure per l'occupazione giovanile nelle aree depresse

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'occupazione rappresenta, nella fase di transizione e ristrutturazione che sta attraversando l'economia nazionale, una questione di fondo. La qualità e le caratteristiche del nostro mercato del lavoro rendono quanto mai disomogeneo il dato occupazionale presente nel nostro Paese: quasi la piena occupazione nel Centro Nord (valori frazionali, intorno al 4 o 5 per cento, secondo i più attendibili osservatori economici), grave emergenza al Centro Sud e nelle aree in declino industriale (25 per cento di disoccupazione giovanile, il 50 per cento tra le donne).

La necessità di dotare il nostro sistema economico di qualificazione e di maggiori elementi di innovazione deve quindi collegarsi ad una strategia di intervento che tenga conto delle specificità del nostro Paese e dell'emergenza Mezzogiorno, quale questione di fondo.

L'approccio, che si intende con questo disegno di legge dare al problema occupazione tende a muoversi tenendo conto della fase di transizione in corso.

Interpretare la transizione in essere, verso interventi in grado di misurare ed influire sulla qualità del nostro futuro.

Dato di fondo delle riflessioni e delle analisi dei maggiori economisti e la consapevolezza di stimolare nuove opportunità di impiego partendo dalla capacità di dare risposta ai bisogni derivanti da una migliore, qualità della vita.

La lettura dei bisogni, l'incentivo ai nuovi settori e a forme di imprenditoria innovativa, nella costruzione di un intervento con connotati progettuali.

Obiettivo di questa proposta è quindi il divenire parte di un più ampio intervento, che delinei un «futuro possibile» avendo con chiarezza analizzato gli scenari della struttura economica postindustriale e delle conseguenti opportunità occupazionali.

Certamente lo scenario internazionale deve restare il punto di riferimento per una strategia di portata complessiva. Connettere l'evoluzione dei mercati e delle politiche economiche nazionali alle specificità e alle diversità del territorio è, in ogni caso, il metro di riferimento per delineare in un progetto occupazionale che abbia un impatto positivo e ricadute in termini occupazionali.

Scegliere il meglio, affrontando l'emergenza uscendo dalla logica dell'urgenza: questi paiono essere i riferimenti più utili per affrontare la questioni dello sviluppo e dell'occupazione nelle aree più deboli.

Asse prescelto per impostare quest'intervento è lo spazio di mercato che meglio collega le attività produttive alla riforme del sistema di *welfare:* il cosiddetto *workfare* le attività socialmente utili; come riferimento per stimolare potenzialità e formare esperienze nell'ambito della produzione di «beni socialmente rilevanti». Il tentativo è quello di favorire la crescita di quel mercato legato ai servizi e alla gestione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente e dei beni culturali che può nel nostro Paese recare una interessante alternativa in termini di opportunità ed occupazione. Il disegno di legge inoltre affronta, con istituti di portata decisamente innovativa, le tematiche della formazione e del sostegno al lavoro autonomo ed in forma cooperativa.

Il miglioramento del sistema dei servizi, ed in misura più generale, della qualità della vita è inoltre un fattore essenziale per la crescita e la competitività del sistema economico.

Il miglioramento dell'organizzazione sociale è infatti uno dei maggiori fattori di sviluppo ed è decisivo per il Mezzogiorno e per le aree deboli del Paese.

L'impianto del disegno di legge si muove quindi su questi assi di riferimento, quale conseguenza di una analisi, sui modi dello sviluppo e nell'ambito di una strategia di intervento per la crescita complessiva del nostro sistema economico e sociale.

Con il primo articolo del disegno di legge si introduce nel nostro ordinamento per le aree di crisi o di declino industriale di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio la lista di disponibilità, quale elenco a cui si possono iscrivere i giovani in cerca di prima occupazione o i disoccupati provenienti dalle liste di collocamento. L'adesione alla lista di disponibilità permette la partecipazione a progetti formativi nonchè ai progetti di lavori socialmente utili promossi dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione.

L'iscrizione alla lista di disponibilità dà luogo al diritto alla fruizione di un assegno di disponibilità, definito dall'articolo 2, per l'ammontare di lire 360.000.

Gli iscritti alla lista di disponibilità vengono adibiti alle attività socialmente utili definiti dall'articolo 3 del disegno di legge.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione, sia ai corsi di tipo propedeutico stabiliti per chi giunti iscritto alla lista sia ai corsi definiti nell'ambito dei corsi socialmente utili, determina il venir meno di ogni beneficio e la decadenza dall'iscrizione alla lista.

Spetta agli enti locali e alla pubblica amministrazione, anche in forma consorziata od all'interno di accordi di programma, la progettazione dei lavori socialmente utili da effettuarsi nell'ambito della produzione nell'ambito di beni socialmente rilevanti quali: servizi socio-assistenziali alla persona, manutenzione e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, formazione professionale, gestione e recupero del territorio eccetera.

I partecipanti ai lavori socialmente utili usufruiscono di una indennità pari a quella definita dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: 7.500 lire orarie per la partecipazione ad un progetto che può prevedere fino ad un massimo di 120 ore lavorative mensili.

L'articolo 4 stabilisce le disposizioni sulle caratteristiche delle attività socialmente utili promosse dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione, anche in forma consorziata od attraverso accordi di programma, ed approvate dalla commissioni regionali per l'impiego. Le regioni possono partecipare alla definizione dei progetti, che in quest'ultimo caso saranno posti a carico del fondo nazionale solo per una quota parte non superiore al 70 per cento. L'articolo 5 introduce una norma che stabilisce l'ambito di attività dei lavori socialmente utili, ovvero delle attività di produzione dei beni socialmente rilevanti nei servizi, nel terziario, nella gestione del patrimonio ambientale, culturale e turistico nonchè nell'attività di manutenzione e gestione del territorio.

L'articolo 6 introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'assegno di formazione a modifica ed integrazione della norma sullo *stage* di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In questo modo le aziende possono utilizzare l'attività di giovani in cerca di occupazione, nell'ambito di progetti formativi definiti con gli enti locali e le organizzazioni di impresa e sindacali, per attività formative della durata semestrale, prorogabili per un ulteriore semestre. Ai giovani in formazione viene concesso un assegno pari all'assegno di 7.500 lire orarie erogato per le attività socialmente utili e si stabilisce una copertura assicurativa ed assistenziale. I progetti formativi sono stabiliti d'intesa con i centri scolastici, con gli istituti universitari, con le organizzazioni di impresa e sindacali. L'articolo 7 introduce nel nostro ordinamento una particolare forma di incentivazione, con contributo a fondo perduto modulato sul tipo di attività, per l'accesso al lavoro autonomo. Si tratta di un contributo denominato credito di avviamento al lavoro concesso a chi intenda avviare un'attività autonoma, con particolare riferimento alle attività nel campo dei servizi dell'economia sociale. L'articolo 8 col-

lega questo credito all'utilizzo della forma cooperativa, anche attraverso l'istituzione di una vera e propria cooperativa tra professionisti. In quest'ultimo caso ci si può avvalere dei fondi mutualistici per il sostegno alla cooperazione.

Con questo disegno di legge si opera intervenendo per stimolare e rinnovare gli istituti legislativi per la crescita occupazionale nei più importanti assi di riferimento: le attività socialmente utili, la formazione, il lavoro autonomo e le attività di impresa, anche in forma cooperativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lista di disponibilità)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni siti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, istituiscono una lista speciale di disponibilità, di seguito denominata «lista».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce con proprio decreto le modalità ed i termini per l'emanazione dei bandi e la presentazione delle domande d'iscrizione alla lista.

3. Possono iscriversi nella lista tutti i cittadini residenti nei comuni di cui al comma 1, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, che si dichiarino disponibili a svolgere lavori socialmente utili per gli enti locali e per la pubblica amministrazione. Fermo restando il periodo di permanenza di cui al comma 4, in nessun caso gli iscritti possono superare i trentacinque anni di età. All'atto dell'iscrizione, il soggetto dichiara di conoscere ed accettare le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3.

4. Il periodo di permanenza di ogni soggetto nella lista a la durata massima di tre anni e non comporta l'esclusione dalle liste di collocamento ordinario.

5. Al fine di consentire l'attivazione dei lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 500 miliardi per l'anno 1996, 1.000 miliardi per l'anno 1997 e 1.300 miliardi per l'anno 1998.

Art. 2.

(Assegno di disponibilità)

1. Agli iscritti nella lista di cui all'articolo 1 è riconosciuto, dopo un anno di iscrizione, un assegno di disponibilità, erogato dall'ente locale, pari alla somma di lire 360.000 nette mensili.

2. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione propedeutici alla partecipazione alle attività socialmente utili.

3. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui al comma 2, nonchè alla chiamata lavorativa di cui all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e definitiva dalla lista e la decadenza del diritto all'indennità di cui al presente articolo.

4. Non hanno diritto all'indennità coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione, o l'indennità di mobilità o il trattamento di cassa integrazione guadagni.

Art. 3.

(Assegno di partecipazione alle attività socialmente utili)

1. Agli iscritti alla lista di cui all'articolo 1 che partecipino alle attività di cui all'articolo 4, è riconosciuta, per la durata dell'attività, un'indennità di partecipazione erogata dall'ente locale, pari a lire 7.500 orarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare a corsi di formazione professionale promossi ed organizzati dagli enti locali.

3. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui al comma 2, nonchè

alla chiamata lavorativa di cui all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e definitiva dalla lista e la decadenza dal diritto all'indennità di cui al presente articolo.

4. L'assegno di partecipazione alle attività socialmente utili non è cumulabile con l'assegno di disponibilità di cui all'articolo 2, con l'indennità di disoccupazione ordinaria, con l'indennità di mobilità o con il trattamento di cassa integrazione guadagni.

5. La partecipazione alle attività di formazione o ai lavori socialmente utili, in deroga all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è di durata complessiva non superiore a centoventi ore mensili. I progetti di formazione e di lavori socialmente utili sono promossi dalla giunta comunale, anche con l'intervento della pubblica amministrazione, delle associazioni culturali e sociali operanti sul territorio,degli operatori economici e dei servizi scolastici e formativi.

Art. 4.

(Attività per gli enti locali)

1. Gli enti locali e territoriali e la pubblica amministrazione, anche in deroga alle vigenti norme sul collocamento della manodopera possono chiedere, indicando i nominativi, l'impiego degli iscritti nella lista per:

a) lavori socialmente utili;

b) periodi lavorativi non superiori a tre mesi;

c) lavori saltuari gratuiti per periodi non superiori a dieci giorni.

2. Gli enti locali possono promuovere progetti per le attività di cui al comma 1 anche mediante accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e la costituzione di consorzi, a norma dell'articolo 25 della medesima legge.

3. La partecipazione alle attività di cui al presente articolo, non comporta in nessun caso impegno all'assunzione dei lavoratori.

4. I progetti di cui al comma 2, sono sottoposti alla commissione regionale per l'impiego che è tenuta ad esaminare ed approvare il progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato.

5. Le regioni possono partecipare ad accordi di programma con enti locali ed amministrazioni pubbliche, che definiscano interventi per il sostegno allo sviluppo di aree caratterizzate da particolare squilibrio economico-sociale anche avvalendosi delle strutture e dei servizi della GEPI spa e della Società per l'imprenditorialità giovanile, nonchè dalle società miste operanti nell'ambito degli interventi di reindustrializzazione e di recupero del territorio. Nel caso di accordi di programma che prevedono la partecipazione delle regioni, il contributo dello Stato per le spese connesse all'attivazione dei progetti viene erogato fino ad un limite del 70 per cento.

Art. 5.

(Lavori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi, di cui al comma 1 dell'articolo 14, del decreto-legge 20 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate alla promozione di progetti di lavori socialmente utile possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'Agenzia per l'impiego.

3. I comuni od i consorzi di comuni possono promuovere progetti per lavori socialmente utili anche attraverso la formazione di consorzi o società, con capitale misto,con la partecipazione di imprese, operanti anche in forma cooperativa nell'ambito dell'economia sociale.

4. Le amministrazioni pubbliche possono promuovere con gli enti locali progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dei rispetivi settori di riferimento per l'impiego di soggetti di cui all'articolo 1 della pre-

sente legge. Le amministrazioni pubbliche nella definizione degli interventi promossi in collaborazione con gli enti locali assolvono alla funzione di tutoraggio e di formazione dei soggetti impegnati nell'attività.

Art. 6.

(Tirocinio formativo)

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, nei comuni siti nei territori di cui gli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione o di orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e coperative sociali;

g) organizzazioni di impresa ed ordini professionali.

3. I soggetti promotori di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1, previa verifica di idoneità alla mansione, per un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonchè alle rappresentanze sin-

dacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti di tirocinio pratico e di esperienza non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori di cui al comma 2 sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. *Essi garantiscono la presenza di un tutore* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Le convenzioni devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutore aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, in attesa di occupazione e che non usufruiscano di indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione, di redditi derivanti da prestazioni lavorative o da borse di studio, percepiscono un assegno *di formazione il cui ammontare* è pari all'assegno di partecipazione alle attività socialmente utili di cui all'articolo 4 per la durata del tirocinio formativo, che non può essere superiore ai sei mesi, ripetibili per ulteriori sei mesi nell'ambito di un ulteriore progetto formativo.

7. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al rapporto di lavoro di tipo subordinato il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali, aggiuntivo rispetto alle forme di focalizzazione e di sgravio esistenti, nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto a tempo

determinato e nella misura del 30 per cento nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

8. I soggetti che abbiano effettuato esperienze di tirocinio formativo ai sensi del presente articolo possono essere assunti con contratto di apprendistato e di formazione lavoro.

Art. 7.

(Credito di avviamento al lavoro)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce con proprio decreto il credito di avviamento al lavoro. Nel decreto sono indicate le modalità di richiesta, di erogazione, e di restituzione del credito.

2. Possono usufruire del credito di avviamento al lavoro i cittadini di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, residenti nei comuni siti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, che avviano per la prima volta attività di lavoro autonomo, anche in forma di ditta individuale, nei settori della manutenzione, della distribuzione, del turismo, dell'artigianato, dei servizi, dello sport nonchè nell'ambito del terziario, della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, della salvaguardia e manutenzione dei beni ambientali e nelle attività socio-assistenziali di servizio alla persona. Non hanno diritto al beneficio di cui al presente articolo coloro che percepiscono l'assegno di cui all'articolo 2 od in tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono concesse, quali credito di avviamento, le seguenti agevolazioni:

a) fino a 30 milioni a fondo perduto per l'acquisto, documentato, di attrezzatura;

b) fino a 20 milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie sull'investimento;

c) fino a 10 milioni a fondo perduto per le spese di esercizio sostenute nel primo biennio di attività.

4. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce una convenzione con uno o più istituti di credito al fine dell'erogazione del credito di avviamento.

Art. 8.

(Misure straordinarie per la promozione del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la diffusione di forme di lavoro in cooperativa, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 – di seguito denominati «fondi» –, possono erogare crediti di avviamento al lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. I fondi partecipano alle nuove cooperative, destinatarie del credito di avviamento al lavoro, in qualità di socio sovventore.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 1995 e 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in lire 300 miliardi per l'anno 1995, 2.800 miliardi per l'anno 1996 e 4.600 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispodente riduzione dei capitoli delle categorie seconda, quarta, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria; sono ridotte, in pari misura, le relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.